

-----Allegato "A" al rep. 66349/35555-----

-----**STATUTO**-----

-----Della "**FONDAZIONE ERNESTO ILLY**"-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA**-----

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS) è costituita *su iniziativa della ILLYCAFFÈ SPA*, la fondazione riconosciuta denominata-----

-----"**FONDAZIONE ERNESTO ILLY ETS**"-----

1.2. La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS".-----

ARTICOLO 2 - SEDE-----

2.1. La Fondazione ha sede in Trieste Via Flavia n. 110.-----

2.2. La Fondazione opera nell'ambito nazionale ed internazionale. Delegazioni, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie ed unità locali, comunque denominati potranno essere istituiti e soppressi sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ, SCOPO ED ATTIVITÀ-----

3.1. Nel perseguire l'insegnamento del dott. Ernesto Illy che ha fondato l'intera sua attività sul coltivare e sviluppare la conoscenza, l'etica, la sostenibilità e la ricerca, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o prevalente e svolge le seguenti attività di interesse generale, nei seguenti ambiti:-----

a) Valorizzazione della figura e del pensiero del dott. Ernesto Illy;-----

b) Filosofia ed etica dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;-----

c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero in collaborazione con università, enti di ricerca ed altre fondazioni;-----

d) Filantropia e solidarietà su base nazionale e internazionale;-----

e) Progetti rivolti alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale;-----

f) Attività di educazione, formazione e diffusione di conoscenza;-----

g) Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo;-----

h) Promozione della cultura e dell'arte;-----

i) Tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico secondo le modalità previste dal d.lgs. 42/2004.-----

La Fondazione vuole porsi, in generale, come supporto alla comunità scientifica nazionale ed internazionale, sia operando in maniera filantropica sia contribuendo, attraverso il coinvolgimento delle più importanti personalità, enti ed istituzioni, allo sviluppo del dibattito e della riflessione in ambito culturale, scientifico e sociale.-----

A questo riguardo la Fondazione intende confermare la sua attenzione verso l'attività sociale, promuovendo opere di filantropia, disponendo di risorse economiche proprie o derivanti da campagne di fundraising. -----

Essa intende, inoltre, in relazione alle sopra individuate attività istituzionali, proseguire nell'impegno ormai consolidato del Fondatore nell'ambito della scienza e cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agroalimentare in genere, per rivolgere particolare attenzione allo svolgimento di ricerche agronomiche, anche al fine di aiutare i Paesi produttori e gli stessi produttori a migliorare in generale le loro condizioni di vita, oltretutto allo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della produzione e della trasformazione del caffè, del cacao, del the e del settore agro-alimentare in genere.-----

Tenuto conto, inoltre, dell'importante ruolo della città di Trieste nello sviluppo della scienza e della cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agroalimentare in genere, nonché dei forti legami del Fondatore con la città di Trieste, la Fondazione pone fra i suoi obiettivi quello di confermare e rilanciare, tramite le sue iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, le diverse vocazioni storicamente espresse dalla città di Trieste. -----

Per il compimento delle proprie attività istituzionali di cui al presente articolo, la Fondazione porrà in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà opportune per il conseguimento degli obiettivi istituzionali stessi.-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:-----

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione, comodato o altro diritto di godimento o l'acquisto di proprietà o altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;-----
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in ge-

stione a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;-----

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o di persone, nonché partecipare a società del medesimo tipo;---

f) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché mostre, attività espositive e/o museali, spettacoli o altro tipo di iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;-----

g) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, volte all'arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale artistico;-----

h) sviluppare attività didattica sia di aggiornamento sia formativa per le nuove professionalità, anche con progetti di formazione a distanza;-----

i) collaborare con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali per la conservazione, tutela, conoscenza e promozione, valorizzando il patrimonio affidato alla Fondazione stessa e garantendone la gestione, la fruizione e l'accesso al pubblico, anche mediante la creazione di biblioteche, musei, cineteche e centri di documentazione;-----

j) erogare premi, borse di studio, finanziamenti per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;-----

k) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.-----

3.2. Tutte le attività della Fondazione come sopra indicate devono intendersi ricomprese principalmente nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere d), e), g) h), l), r), s) e u) del D.Lgs. n.ro 117/2017.-----

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI-----

4.1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai punti del precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla nor-

mativa vigente. -----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è riservata al Consiglio di Amministrazione.-----

4.2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.-----

ARTICOLO 5 - DURATA-----

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**PATRIMONIO ED ENTRATE**-----

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO-----

6.1. L'ammontare del patrimonio della Fondazione non può essere inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

A) dal Fondo di Dotazione:-----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) costituito da immobilizzazioni finanziarie;-----
- incrementabile successivamente mediante elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati, sovvenzioni e conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----
- incrementabile anche, dalla parte di rendite non utilizzata, da eventuali eccedenze di bilancio consuntivo, dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione che, con espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il fondo di dotazione;-----
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;-----

B) dal Fondo di Gestione costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;-----
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;-----
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----
- dai ricavi delle attività istituzionali e da quelle seconda-

rie e strumentali;-----

- dai beni mobili ed immobili materiali e immateriali che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.-----

6.2. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua ricostituzione, o alla trasformazione, scioglimento o fusione della Fondazione.-----

ARTICOLO 7 - PATRIMONI DESTINATI-----

7.1. Al ricorrere delle condizioni di legge la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..-----

ARTICOLO 8 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI-----

8.1. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

ARTICOLO 9 - UTILI E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE-----

9.1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.-----

-----TITOLO III-----

-----SISTEMA DI GOVERNANCE-----

ARTICOLO 10 - ORGANI E FONDATORE-----

10.1. Sono organi della Fondazione:-----

- a)** il Presidente;-----
- b)** il Vicepresidente;-----
- c)** il Consiglio di Amministrazione;-----
- d)** il Comitato Esecutivo, se costituito;-----
- e)** l'Organo di Controllo;-----
- f)** il Collegio dei Revisori, qualora la Revisione legale sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;-----
- g)** il Comitato Tecnico Scientifico, se costituito;-----
- h)** il Direttore, se nominato.-----

10.2. Il Fondatore è la ILLYCAFFÈ SPA.-----

-----SEZIONE I-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO-----

ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE---

11.1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri.-----

11.2. L'assemblea degli azionisti della "ILLYCAFFÈ SPA", espressione diretta della Famiglia ILLY, con la maggioranza assoluta del capitale sociale, nomina il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fissandone anche gli eventuali compensi determinati nel rispetto dell'art.8 c.3 CTS.-----

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

12.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:-----

a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente e disporre la revoca;-----

b) costituire, se ritenuto opportuno, il Comitato Tecnico Scientifico, fissando il numero dei componenti, nominandoli e stabilendone le funzioni, la durata e gli eventuali compensi per i suoi componenti determinati nel rispetto dell'art.8 c.3 CTS;-----

c) costituire, se ritenuto opportuno, il Comitato Esecutivo, nominandone i membri diversi dal Presidente, stabilendone il numero da due a cinque e determinandone eventualmente i compensi nel rispetto dell'art.8 c.3 CTS;-----

d) deliberare sulla costituzione, composizione, costi e funzione di altri comitati;-----

e) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;-----

f) deliberare, con il voto favorevole di quattro quinti dei membri in carica, le eventuali operazioni straordinarie, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, nonché le modifiche dello Statuto, fatta eccezione per le modifiche statutarie imposte da adeguamenti normativi, e per le quali la legge stessa preveda un quorum diverso;-----

g) redigere ed approvare entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo per l'anno successivo;-----

h) redigere ed approvare entro i termini di legge il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, unitamente al bilancio sociale;-----

i) stabilire le direttive per il Fondo di Gestione;-----

j) deliberare atti di disposizione del Patrimonio, con il voto favorevole di quattro quinti dei membri in carica;-----

k) stabilire le direttive relative alla gestione del Patrimonio;-----

l) destinare, con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei membri in carica, conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione, a Patrimonio;-----

m) procedere alla assunzione e licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;-----

n) approvare i regolamenti interni;-----

o) accertare, con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei membri in carica, quanto previsto dall'art. 32, in ordine allo scioglimento e l'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;-----

p) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti in genere;-----

q) deliberare su eventuali accordi di collaborazione della Fondazione con altri enti, privati e pubblici, nazionali ed internazionali;-----

r) provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze;-----

s) nominare il Direttore, stabilendone le competenze e determinandone il trattamento giuridico ed economico;-----

t) designare gli eventuali membri "Sostenitori" della Fondazione e costituire ulteriori forme di partecipazione o sostegno;-----

u) deliberare su altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, con esclusione di quanto previsto dal presente articolo alla lettera a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), o) e r).-----

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione a terzi.-----

ARTICOLO 13 - DURATA DELLA CARICA-----

13.1. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre esercizi e vengono sostituiti in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione viene ricostituito.-----

13.2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.-----

13.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione la nomina spetta all'assemblea dei soci della ILLYCAFFÈ SPA.-----

13.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono accettare per iscritto la carica entro quindici giorni dalla comunicazione inviatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica. In difetto la carica si intende rifiutata, per cui si dovrà procedere a nuova nomina.-----

ARTICOLO 14 - DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

14.1. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:-----

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti

emanati;-----

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;-----

- n. 2 (due) assenze ingiustificate nel medesimo esercizio.---

14.2. L'esclusione e la decadenza devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, escluso il membro interessato dalla delibera.-----

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE --

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

15.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----

15.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. -----

15.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.-----

15.5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.-----

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE--

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, salvo che lo Statuto non richieda particolari maggioranze qualificate. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.-----

16.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano d'età.----

16.3. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

16.4. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;-----

b) vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma adoperata per il collegamento ed il link per accedere alle singole adunanze;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO-----

17.1. Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente e da uno a quattro membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 18 - COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO-----

18.1. Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione ordinaria della Fondazione. Esso svolge il proprio compito con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e secondo gli indirizzi generali assunti dal Consiglio di Amministrazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile. -----

ARTICOLO 19 - RETRIBUZIONE DELL'INCARICO-----

19.1. Qualora determinati, i compensi per la nomina a membro del Comitato Esecutivo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art.8 c.3 CTS. Spetta in ogni caso ai membri del Comitato Esecutivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

ARTICOLO 20 - DURATA DELLA CARICA-----

20.1. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono in coincidenza con l'adunanza del Comitato Esecutivo convocata per la redazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.-----

20.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e per la sua ricomposizione sarà necessario far luogo a nuova elezione.-----

20.3. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Comitato Esecutivo, senza che venga meno la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione o alla modifica del numero dei membri alla prima riunione utile. Qualora venisse meno il Presidente esso è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, da Consigliere più anziano, sino all'elezione del nuovo Presidente.-----

20.4. I membri sono rieleggibili.-----

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO -----

21.1. Il Comitato Esecutivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, salvo quanto disposto dal successivo

art.22.5.-----

21.2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.-----

21.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. -----

21.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno il giorno prima.-----

21.5. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.-----

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO-----

22.1. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.-----

22.2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in mancanza, dal membro più anziano d'età.-----

22.3. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

22.4. Il Comitato Esecutivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma adoperata per il collegamento ed il link per accedere alle singole adunanze;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----

22.5. Le decisioni del Comitato Esecutivo possono essere adot-

tate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei suoi membri; in tal caso uno dei suoi membri comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede della Fondazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione.-----

-----SEZIONE II-----

-----PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE-----

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE-----

23.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

23.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a scrutinio segreto o per acclamazione.--
Il Presidente:-----

- a) rappresenta legalmente la Fondazione;-----
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;-----
- c) cura e/o controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo;-----
- d) intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati;-----
- e) firma gli atti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;-----
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione del provvedimento;---
- g) agisce e resiste in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;-----
- h) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione;-----

23.3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato; in caso di mancata nomina del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.-----

ARTICOLO 24 - VICEPRESIDENTE-----

24.1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i propri membri il Vicepresidente.-----

24.2. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La

firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

-----SEZIONE III-----

-----ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE-----

ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO-----

25.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea dei soci della ILLYCAFFÈ SPA e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.--

25.2 Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, esso può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri, nel qual caso costituisce un Collegio, il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del C.C. I suoi membri possono essere riconfermati.-----

25.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

25.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

25.5. L'Organo di Controllo può chiedere agli amministratori, che dovranno rispondere prontamente, notizie sull'amministrazione della Fondazione o su determinate singole operazioni.---

25.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

25.7. L'Organo di Consiglio partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

25.8. Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

26.1. Nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto, l'assemblea dei soci della ILLYCAFFÈ SPA nomina un revisore legale dei conti.-----

26.2 L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rinominato.-----

26.3. Il Revisore:-----

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti

per i Revisori dei Conti;-----

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;-----

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

26.4 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.--

ARTICOLO 27 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

27.1. I compensi dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore legale sono determinati dal Comitato Esecutivo determinati nel rispetto dell'art.8 c.3 CTS oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**BILANCI, LIBRI E SCRITTURE**-----

ARTICOLO 28 - ESERCIZI SOCIALI-----

28.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

ARTICOLO 29 - BILANCIO D'ESERCIZIO-----

29.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e depositato secondo la legge e, ove previsto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.-----

ARTICOLO 30 - SCRITTURE CONTABILI-----

30.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla legge.-----

ARTICOLO 31 - LIBRI DELLA FONDAZIONE-----

31.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene:-----

a) il Libro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

b) il Libro delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;-----

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;-----

d) se nominati e se previsto nella loro istituzione, i Libri di altri organismi e comitati;-----

31.2. Tutti i Libri della Fondazione sono tenuti nel rispetto della Legge ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15 del CTS.-----

31.3. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

31.4. Tutti i Libri possono essere esaminati su richiesta dai componenti degli organi della Fondazione, senza possibilità di

estrarne copie.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**ESTINZIONE E SCIoglimento**-----

ARTICOLO 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

32.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La carica di liquidatore è a titolo gratuito.-----

32.2. Il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, scelti dal Consiglio di Amministrazione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

33.1. Le controversie che potessero sorgere tra gli organi della Fondazione e/o i suoi membri, relativamente all'interpretazione, esecuzione, adempimento e validità del presente Statuto e/o delle delibere assunte dagli organi della Fondazione saranno decise, da un Collegio Arbitrale rituale, composto di tre membri secondo quanto disposto dal codice di procedura civile.-----

33.2. Nell'ipotesi in cui le parti siano più di due, tutti e tre gli Arbitri saranno nominati o concordemente tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste.-----

33.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Trieste.-----

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO-----

34.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

34.2. Nel caso di estinzione della "ILLYCAFFÈ S.p.A.", le facoltà attribuite all'assemblea dei soci dagli articoli 10 e 15 del presente Statuto, verranno attribuite dalla stessa assemblea dei soci o, se la "ILLYCAFFÈ S.p.A." fosse già estinta, dagli azionisti al momento della sua estinzione, con le medesime maggioranze, ad altro/i soggetto/i o organi di soggetti.-

F.TO Anna ILLY

(L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio

Certifico io sottoscritto dott. Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia su supporto informatico è conforme, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005 all'allegato "A" dell'originale nei miei atti, su supporto cartaceo, mio repertorio numero 66349/35555 di data 9 aprile 2025, registrato a Trieste il giorno 16 aprile 2025, al numero 3536, Serie 1T.
Addì ventuno maggio duemilaventicinque.
F.TO DIGITALMENTE Dott. Giuliano CHERSI - Notaio